

**MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.****CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL "SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E CONSULENZA"****CIG: 6953257930****Premessa**

La Mostra d'Oltremare S.p.A. è una società integralmente partecipata da Pubbliche Amministrazioni (Comune di Napoli, Regione Campania, Camera di Commercio di Napoli e Città Metropolitana di Napoli) che tra i propri territori, immobili e strutture di particolare pregio architettonico, situati nell'area nord-occidentale della città di Napoli, annovera: padiglioni fieristici, teatri (Teatro Mediterraneo, Teatro dei Piccoli e Arena Flegrea), un polo congressuale recentemente concepito (nuovo palacongressi, ristorante monumentale e struttura alberghiera), un complesso sportivo integrato (piscina coperta e piscina scoperta con annessi campi di tennis e palestra), un prestigioso parco arboreo, un parco polifunzionale aperto al pubblico.

La Mostra d'Oltremare intende stipulare un contratto con l'operatore economico individuato nell'ambito della procedura di selezione in oggetto, i cui contenuti sono di seguito riportati.

Le parti concordano nel ritenere allegati al contratto, ancorché non uniti materialmente allo stesso: la lettera-invito con annesso disciplinare, l'offerta (tecnica ed economica) presentata dall'impresa individuata e le polizze assicurative da gestire e amministrare, comprensive dei documenti accessori (tra cui appendici, allegati, integrazioni e precisazioni).

Art. 1 – Oggetto

Oggetto dell'incarico è il "servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza" a favore della Mostra d'Oltremare S.p.A. (di seguito "MdO" o "Mostra"), da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni successivamente specificati.

Art. 2 – Descrizione del servizio

- Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alla MdO gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.
- Le prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, sono le seguenti:
 - a) studio, analisi, valutazione e individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività della Mostra, incluse le attività di prevenzione e protezione;
 - b) analisi continuativa delle polizze in essere e individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del programma assicurativo attuale;
 - c) assistenza continuativa e consulenza alla MdO per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo;
 - d) assistenza continuativa e consulenza alla Mostra in ordine alle varie problematiche assicurative che potranno emergere nello svolgimento della propria gestione ordinaria, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
 - e) esecuzione e gestione (anche tecnico-amministrativa) delle polizze, con segnalazione (preventiva) delle scadenze dei premi dovuti dalla MdO e dei contratti, (tempestiva) delle novità legislative in materia;
 - f) assistenza alla MdO finalizzata allo svolgimento delle gare/indagini di mercato, con redazione della documentazione necessaria (capitolati, bandi di gara, lettere-invito, etc.) al fine di individuare le compagnie assicuratrici più solide alle condizioni più vantaggiose;



- g) gestione stragiudiziale dei sinistri (attivi e passivi) della MdO, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- h) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del "Programma Assicurativo della MdO", che riepiloghi gli interventi effettuati, le offerte pervenute dalle compagnie assicuratrici, le strategie suggerite nel breve e nel medio/lungo termine e la sinistrosità (con indicazione, almeno, del numero dei sinistri, delle liquidazioni effettuate, dello stato di ogni pratica e del rapporto "premio/sinistri" per singola polizza).

Art. 3 – Durata dell'incarico e decorrenza

L'incarico avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In caso di scadenza anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta della MdO, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di gara, così da consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Mostra.

Il presente contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione dell'operatore incaricato al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del Broker

- Il Broker, nell'espletamento del servizio, si obbliga a:
 - a) svolgere l'incarico alle presenti condizioni generali e in base all'offerta presentata, nell'interesse della MdO e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste formulate dalla Mostra;
 - b) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Mostra, garantendo la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici aggiudicatarie delle polizze;
 - c) non sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare la Mostra d'Oltremare, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla MdO;
 - d) mantenere il segreto d'ufficio;
 - e) osservare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176 del Codice Civile;
 - f) collaborare con l'attuale Broker per il pieno passaggio delle competenze e della documentazione in essere, come da codice deontologico e principi generali in materia; parimenti il Broker aggiudicatario si impegna, alla fine del contratto, a fornire tutto il necessario supporto all'impresa subentrante;
 - g) indicare il referente responsabile della direzione e del coordinamento delle attività di cui al presente incarico, i collaboratori del referente e le modalità operative che saranno attivate per lo svolgimento ottimale del servizio.
- Sono, inoltre, a carico del Broker:
 - a) tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
 - b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, derivanti da dolo, negligenza ed errori professionali;



- c) l'obbligo, verso la Mostra, alla presentazione di polizza RCT con massimale nei limiti di legge e durata pari a quella dell'incarico.

Art. 5 – Garanzia Definitiva

La Ditta incaricata, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della stessa comporterà l'acquisizione definitiva della garanzia provvisoria da parte della Mostra, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa e con facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La garanzia definitiva sarà svincolata e restituita al Broker alla conclusione del rapporto, una volta appurato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 6 – Obblighi a carico della Mostra d'Oltremare S.p.A.

La Mostra si impegna:

- a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale;
- a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e per il puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- a non modificare, né a stipulare alcuna polizza senza la consulenza o l'intermediazione del Broker;
- a rendere noto che la gestione dei contratti assicurativi e delle relative polizze è affidato al broker che, a sua volta e per conto della MdO, è deputato a rapportarsi con le compagnie assicurative per ogni questione inerente detti contratti;
- a citare espressamente l'assistenza e la consulenza del Broker in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi.

Art. 7 – Prerogative della Mostra d'Oltremare S.p.A.

Restano di esclusiva competenza della MdO:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

Art. 8 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

L'Affidatario del servizio è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni di esecuzione, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi tali ipotesi indicate, il contratto è risolto di diritto.

Art. 9 – Risoluzione anticipata

- La Mostra si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker in base alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni o nell'offerta.
- La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno tre contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.



- La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito o nella ipotesi in cui vengano meno i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- Il contratto potrà essere, altresì, risolto a causa di modifiche che potranno intervenire nell'assetto organizzativo e societario della MdO.

Art. 10 – Inadempienze contrattuali

- Il Broker, nell'esecuzione del contratto, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle presenti condizioni; non è possibile modificare le prestazioni di propria iniziativa.
- Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto verrà applicata a carico del Broker, previa contestazione, una penale pari ad Euro 100,00 per ogni singola inadempienza, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo complessivo contrattuale comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 11 – Compensi del Broker

I compensi del Broker resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla MdO al Broker per le attività previste dalle presenti condizioni, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. Il Broker ha diritto di trattenere le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo la misura offerta in sede di gara.

Ai fini della predisposizione dell'offerta e a titolo informativo si rappresenta di seguito lo scenario assicurativo vigente e il valore complessivo dei premi annui corrisposti dalla MdO.

Tipo polizza	Premio Netto Annuo	Premio lordo annuo
RCT/O	€ 52.351,74	€ 64.000,00
ALL RISKS Patrimonio	€ 43.551,74	€ 53.242,00
Infortuni Cumulativa	€ 2.668,16	€ 2.734,86
D&O	€ 4.900,00	€ 5.990,25
Rc Patrimoniale	€ 4.069,53	€ 4.975,00
Totale	€ 107.541,17	€ 130.942,11

La scadenza delle polizze è fissata in data 30/06/2017 per le prime tre posizioni, mentre per le successive due sussistono scadenze rispettivamente in data 31/12/2017 e 14/12/2017.

A tal riguardo, come preannunciato nell'avviso di indagine di mercato prot. n° 6435/2016, la Mostra si è attivata per richiedere alle compagnie assicuratrici un congruo periodo di proroga, successivamente accordato, così da prospettare le migliori condizioni operative, in attesa della conclusione della procedura negoziata in questione.

Art. 12 – Pagamento dei premi

- Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati verrà effettuato dalla MdO al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.
- Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto della Mostra, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire alla MdO l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.
- Non sono imputabili alla MdO gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione.



Art. 13 – Registrazione del contratto e oneri accessori

Tutte le spese contrattuali e di registrazione, in caso d'uso, nonché ogni altra spesa accessoria, anche conseguente a normativa emanata nel corso di validità del presente contratto, sono a carico del contraente, se dovute.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 15 – Definizione delle controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, qualora i tentativi di conciliazione, mediazione o bonario componimento dovessero fallire, sarà definita ricorrendo al foro competente che nel caso di specie è quello di Napoli.

Art. 16 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dalle presenti condizioni contrattuali.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e nella lettera-invito si fa rinvio e riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

Letto approvato e sottoscritto

Napoli, li _____

Il Broker

Mostra d'Oltremare S.p.A.

